REGOLAMENTO (CE) N. 698/97 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi europei di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 528/97 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 584/92 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1º aprile al 30 giugno 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1º aprile al 30 giugno 1997 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34. (²) GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 43.